

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Provincie.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

#### Art. 4.

Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

#### Art. 5.

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

#### Art. 6.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

#### Art. 7.

Il preside della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

#### Art. 8.

Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

#### Art. 9.

Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

#### Art. 10.

Alle deliberazioni del preside e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale.

Numero di pubblicazione 73.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 2962.

### Riforma dell'Amministrazione provinciale.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### Art. 2.

Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale. L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

#### Art. 3.

I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

## Art. 11.

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

*Disposizioni finali e transitorie.*

## Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle Provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

## Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

## Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principj informatori della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.